

STATUTO

**"GS PADEL ACADEMY
CESENA SOCIETA' SPORTIVA
DILETTANTISTICA A
R.L.- IMPRESA SOCIALE ENTE
DEL TERZO
SETTORE" IN BREVE
"GS PADEL ACADEMY
CESENA
S.S.D. A R.L. -
IMPRESA SOCIALE"**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CESENA FO VIA QUINTO
BUCCI 100

Numero REA: FO - 430468

Codice fiscale: 04658320405

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Impresa in fase di aggiornamento

Indice

Parte 1 - Protocollo del 30-07-2024 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "A" al Repertorio n. 4528/3711

STATUTO

DENOMINAZIONE – SEDE – OGGETTO – DURATA – DOMICILIO

1. DENOMINAZIONE

- 1.1. E' costituita, ai sensi del Decreto Legislativo 112/2017, del Decreto Legislativo 117/2017 e della Legge 8 agosto 2019 n. 86, e loro successive integrazioni e modifiche, una società sportiva dilettantistica a responsabilità limitata denominata

"GS Padel Academy Cesena Società Sportiva Dilettantistica a r.l. - Impresa Sociale
Ente del Terzo Settore"

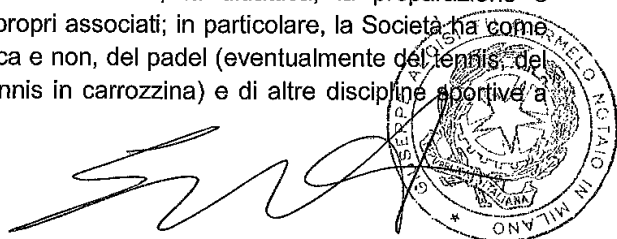
in breve "GS Padel Academy Cesena S.S.D. a r.l. - Impresa Sociale" (di seguito la **"Società"**).

2. SEDE

- 2.1. La Società ha sede nel Comune di Cesena, all'indirizzo risultante presso il competente Registro delle Imprese.
- 2.2. L'organo amministrativo della Società ha facoltà di trasferire la sede sociale purché nell'ambito del Comune di cui al comma precedente.
- 2.3. Spetta all'assemblea dei soci della Società decidere il trasferimento della sede in Comune diverso di quello di cui al precedente art. 1.1 o all'estero.

3. OGGETTO

- 3.1. La Società opera senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, adottando modalità di gestione responsabili e trasparenti e favorendo il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alle loro attività. In particolare, in via stabile e principale, ai sensi dell'art. 2 del D. Lgs. 112/2017 lett. i), organizza e gestisce attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato; nonché, ai sensi dell'art. 2 del D. Lgs. 112/2017 lett. u), organizza e gestisce attività sportive dilettantistiche.
- 3.2. La Società ha come finalità l'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche nell'ambito delle Federazioni Sportive Nazionali o di altri enti cui riterrà di affiliarsi comprese le DSA e le EPS (c.3 dell'art. 2 del D. Lgs. 112/17), ivi comprese la gestione di impianti sportivi, la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dei propri associati; in particolare, la Società ha come finalità precisa la pratica, agonistica e non, del padel (eventualmente del tennis, del pickleball, del beach tennis, del tennis in carrozzina) e di altre discipline sportive a



The image shows a handwritten signature in black ink over a circular official stamp. The stamp is from the Chamber of Commerce of Milan (C.C.I.A.A. di Milano) and contains the text "C.C.I.A.A. DI MILANO" and "NOTAIO IN MILANO".

carattere dilettantistico sul territorio dello Stato italiano attraverso la partecipazione, con propri tesserati, a manifestazioni, individuali o a squadre. Inoltre, la Società potrà esercitare attività secondarie o strumentali rispetto a quella sportiva, ai sensi dell'art. 9 del D. Lgs. n. 36/2021, a condizione che abbiano carattere secondario e strumentale rispetto alle attività istituzionali.

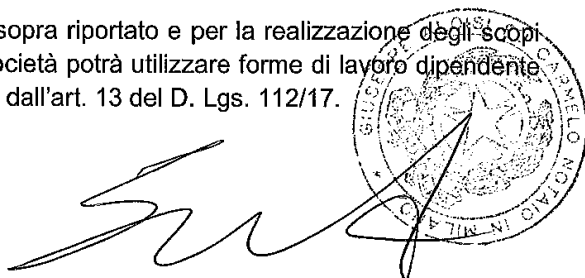
3.3. In particolare, la Società persegue le proprie finalità mediante lo svolgimento in via principale delle seguenti attività: lo svolgimento e l'organizzazione di attività sportive dilettantistiche in forma agonistica o amatoriale indicate dal CONI mediante affiliazione alle FND, DSA, EPS competenti, riconosciute dal CONI e comprese nell'ordine n. 117 della delibera n. 1566 assunta dal Consiglio Nazionale del CONI in data 20 dicembre 2016 e precisamente l'attività di ginnastica con particolare riguardo all'attività sportiva del padel, tennis, soft tennis, tennis da tavolo, attività subacquea, nuoto, nuoto pinnato, nuoto sincronizzato, salvamento, acquagym, powrlifting, tuffi, arrampicata sportiva, arti marziali, atletica leggera, automobilismo, biliardo sportivo, bocce, calcio, cheerleading, ciclismo, cinofilia, danza sportiva, freccette, ginnastica, fitness, minigolf, motociclismo, pallacanestro, pallavolo, pesistica, pugilato, sport equestri, squash, centri estivi per bambini, ginnastica, finalizzata alla salute ed al fitness, fitness, ginnastica aerobica, ginnastica per tutti, attività di pesistica, del pugilato, del triathlon, della ginnastica in acqua, del tennis, dell'acqua bike e del fitness e della danza, compresa l'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento ed il perfezionamento nelle attività sportive, con le finalità e con l'osservanza delle norme e delle direttive del C.I.O. e del C.O.N.I., delle Federazioni Sportive nazionali ed internazionali e/o degli Enti di promozione sportiva di appartenenza. La Società potrà inoltre dedicarsi all'organizzazione di convegni, dibattiti, seminari, mostre, stage, ricerche di ogni tipo, manifestazioni fieristiche es eventi di vario genere di aggregazione sociale di carattere culturale e sportivo, aperti al pubblico, anche attraverso l'istituzione di premi e borse di studio al fine di promuovere e divulgare la cultura dello sport, nonché sottoscrivere accordi di sponsorizzazione, promo pubblicitari effettuare cessione di diritti ed indennità, il tutto legato alla formazione sportiva degli atleti.

3.4. La Società accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del Coni e delle Federazioni nazionali ed internazionali di appartenenza, discipline sportive associate o Enti di promozione sportiva e s'impegna ad accettare fin d'ora eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi sportivi competenti dovessero adottare a carico della Società nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva.

3.5. La Società si impegna:

- a) ad osservare e far osservare ai propri soci lo statuto ed i regolamenti della FITP, le deliberazioni e le decisioni dei suoi organi, nonché la normativa del CONI;
- b) ad osservare e di far osservare ai propri soci il vincolo di giustizia e la clausola compromissoria;
- c) ad adempiere agli obblighi di carattere economico, secondo le norme e le deliberazioni federali, nei confronti della FITP e degli altri affiliati e del pagamento di quanto ancora dovuto alla FITP ed agli altri affiliati anche in ogni caso di cessazione di appartenenza alla FITP;

- d) a non impugnare i provvedimenti disciplinari a carico della Società, emessi dalla FITP;
 - e) a contrastare l'abuso psicologico, l'abuso fisico, la molestia sessuale, l'abuso sessuale, la negligenza, all'incuria, l'abuso di matrice religiosa, il bullismo e il cyberbullismo, i comportamenti discriminatori e l'abuso dei mezzi di correzione con l'adozione di modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva nonché di codici di condotta e la nomina del responsabile (D.Lgs n. 231/2001, D.Lgs n. 36/2021 e D.Lgs n. 39/2021).
- 3.6. Costituiscono, quindi, parte integrante del presente statuto le norme contenute nello statuto e nei regolamenti federali nella parte relativa all'organizzazione ed alla gestione delle Società affiliate. In particolare, la Società per sé e per i propri soci:
- f) riconosce la giurisdizione sportiva e disciplinare dell'Ente di promozione sportiva a cui aderirà;
 - g) s'impegna a pagare le quote d'affiliazione e le quote associative stabilite dell'Ente di promozione sportiva; e
 - h) prende atto ancora che condizione indispensabile per essere Socio d'essa Società è un'irreprensibile condotta morale, civile e sportiva.
- 3.7. Per l'attuazione dell'oggetto sociale sopra riportato e per la realizzazione degli scopi precisati nel comma precedente, la Società potrà anche:
- a) organizzare attività didattiche per l'insegnamento, l'aggiornamento e il perfezionamento nelle attività sportive dalla stessa promosse;
 - b) organizzare e partecipare a gare, campionati ed in generale all'attività sportiva dilettantistica della Federazione o Ente di Promozione Sportiva cui la Società intende affiliarsi;
 - c) organizzare e gestire corsi didattico sportivi per bambini, centri estivi per bambini, con la possibilità di gestione e coordinamento di servizi di baby-sitting;
 - d) assumere in proprio la gestione di impianti sportivi e ricreativi polivalenti, curandone anche tutti gli aspetti collaterali quali, a titolo esemplificativo, la gestione di bar, ristoranti, spacci e noleggio di prodotti sportivi all'interno degli impianti stessi;
 - e) costruire o ristrutturare in economia e mediante appalto impianti sportivi;
 - f) gestire servizi di riabilitazione fisica e motoria;
 - g) promuovere e pubblicizzare la sua attività e la sua immagine utilizzando modelli ed emblemi, direttamente o a mezzo terzi;
 - h) sostenere sia sul piano economico che organizzativo, società e/o associazioni sportive dilettantistiche che svolgono attività sportiva agonistica nell'ambito dei programmi delle Federazioni sportive nazionali.
- 3.8. La Società, nel pieno rispetto delle disposizioni di legge, in modo non prevalente e del tutto accessorio e strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale, potrà compiere operazioni ritenute pertinenti, mobiliari, immobiliari, finanziarie, non nei confronti del pubblico e commerciali.
- 3.9. Per l'attuazione dell'oggetto sociale sopra riportato e per la realizzazione degli scopi precisati nei commi precedenti, la Società potrà utilizzare forme di lavoro dipendente o volontario secondo quanto previsto dall'art. 13 del D. Lgs. 112/17.



4. DURATA

- 4.1. La Società è duratura fino al 31 dicembre 2050.

5. DOMICILIO DEI SOCI

- 5.1. Il domicilio dei soci, per quanto concerne i rapporti con la Società, è quello risultante dal Registro Imprese.

CAPITALE SOCIALE

6. CAPITALE

- 6.1. Il capitale sociale ammonta a Euro 10.000,00 (diecimila/00) diviso in quote ai sensi di legge.
- 6.2. Il capitale sociale potrà essere aumentato mediante esecuzione di nuovi conferimenti in denaro, in natura, di crediti o mediante qualsiasi altro elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica, oppure mediante passaggio di riserve a capitale nei termini consentiti dalla legge.
- 6.3. In caso di delibera di aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti spetta ai soci il diritto di sottoscriverlo in proporzione alle partecipazioni da essi possedute.
- 6.4. Salvo il caso di cui all'art. 2482-quater c.c., il capitale sociale può essere aumentato mediante offerta di nuove partecipazioni a terzi; in tal caso spetta ai soci che non abbiano consentito alla decisione il diritto di recesso ai sensi del presente statuto.
- 6.5. Le partecipazioni sottoscritte dai soci a seguito dell'aumento del capitale sociale possono essere determinate anche in misura non proporzionale al conferimento.
- 6.6. In caso di riduzione del capitale per perdite può essere omesso il deposito preventivo presso la sede sociale della relazione dell'organo amministrativo sulla situazione patrimoniale della Società e delle osservazioni dell'organo di controllo, se nominato, o del revisore nei casi previsti dall'art. 2477 c.c.
- 6.7. In caso di riduzione del capitale sociale, è espressamente esclusa ogni ipotesi di distribuzione o rimborso di fondi, riserve o avanzi di gestione ai soci.
- 6.8. Le quote di capitale relative alla riduzione dovranno essere destinate ai fondi di riserva

7. CONFERIMENTI - FINANZIAMENTI - TITOLI DI DEBITO

- 7.1. I conferimenti dei soci possono avere ad oggetto ogni elemento patrimoniale consentito dalla legge.

- 7.2. I soci possono finanziare la Società con versamenti fruttiferi o infruttiferi, in conto capitale o altro titolo, anche con obbligo di rimborso, in conformità alle vigenti disposizioni normative e regolamentari, salvo quanto disposto dall'art. 2467 c.c.
- 7.3. La Società con delibera assembleare adottata all'unanimità dei soci può emettere titoli di debito nei limiti di legge. Detti titoli potranno essere sottoscritti soltanto da investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale, a norma delle leggi speciali tempo per tempo vigenti.

TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI

8. PARTECIPAZIONI

- 8.1. Le partecipazioni sociali rappresentano una quota del capitale.
- 8.2. Le partecipazioni sociali sono nominative e, nel rispetto delle norme speciali in materia di società sportive dilettantistiche, non sono trasferibili per atto tra vivi mentre, tenuto conto delle caratteristiche della società, è ammesso (solo ed esclusivamente) il rimborso al socio il capitale effettivamente versato ai sensi del D.lgs. n. 36/2021 art.8 c.4.

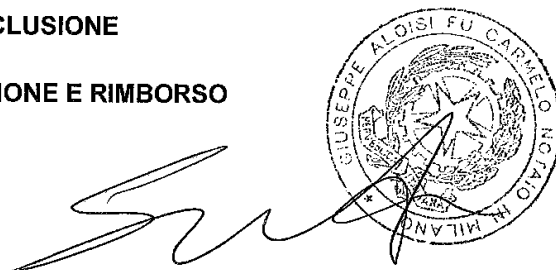
RECESSO

9. RECESSO DEI SOCI

- 9.1. I soci hanno diritto di recedere nei casi e con gli effetti previsti dalla legge. Considerato il divieto assoluto di trasferimento delle quote sociali di cui al precedente articolo 8, il socio, ai sensi del vigente articolo 2469, comma 2, cod. civ., può recedere in qualsiasi momento.
- 9.2. Il recesso viene esercitato mediante lettera raccomandata spedita alla Società. Per quanto riguarda termini e modalità di recesso valgono le disposizioni previste dall'art. 2473 c.c.
- 9.3. In caso di riduzione del capitale sociale, è espressamente esclusa ogni ipotesi di distribuzione o rimborso di fondi, riserve o avanzi di gestione ai soci. Le quote di capitale relative alla riduzione dovranno essere destinate ai fondi di riserva
- 9.4. Ad eccezione del socio Spector Padel House S.r.l., sarà escluso dalla Società il socio che in proprio, personalmente e direttamente o indirettamente, svolge attività in concorrenza con la Società, a meno che non sia stato autorizzato per iscritto dal socio Spector Padel House S.r.l.
- 9.5. Il diritto di recesso può essere esercitato solo per l'intera partecipazione.

ESCLUSIONE

10. ESCLUSIONE E RIMBORSO



- 10.1. L'esclusione dei soci deve avvenire nel rispetto del principio di non discriminazione.
- 10.2. Ferme restando le cause di esclusione previste dal codice civile, costituiscono giusta causa di scioglimento del rapporto sociale le seguenti specifiche circostanze:
- a) dichiarazione di interdizione, inabilitazione o amministrazione di sostegno del socio;
 - b) condanna definitiva, ivi comprese le sanzioni definitive di cui alla legge 24 novembre 1981 n. 689, per delitti contro il patrimonio, contro la Pubblica Amministrazione, contro la pubblica fede, contro l'economia pubblica o per delitti non colposi per i quali la legge prevede la pena della reclusione non inferiore, nel massimo, a cinque anni;
 - c) sottoposizione alle misure di prevenzione disposte ai sensi della legge 27 dicembre 1956 n. 1423 o della legge 31 maggio 1965 n. 575 e successive modificazioni e integrazioni;
 - d) condanna definitiva a una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici;
 - e) provvedimenti disciplinari che abbiano comportato la sospensione dagli albi professionali di eventuale appartenenza;
 - f) la radiazione del socio dalle Federazioni Sportive Nazionali o Enti di Promozione Sportiva cui la società è affiliata, per provvedimento disciplinare degli organi di giustizia federale;
 - g) la distrazione da parte del socio di fondi della società per finalità personali;
 - h) la condanna penale del socio che commette azioni disonorevoli entro e fuori dalla società;
 - i) l'assoggettamento del socio a fallimento o altra procedura concorsuale;
 - j) il mancato conferimento da parte del socio di quanto da lui stesso deliberato come dovuto a titolo di versamento in conto capitale, futuro aumento di capitale, anche a copertura di eventuali perdite sociali;
 - k) il mancato rinnovo da parte del socio di una fidejussione bancaria, quando il finanziamento è considerato essenziale per lo svolgimento dell'attività economica;
 - l) lo svolgimento da parte di un socio di attività concorrente con quella della società;
 - m) il pignoramento della quota del socio;
 - n) la sopravvenuta impossibilità di adempiere la prestazione d'opera o trasferire la proprietà del bene conferito in natura.
- 10.3. Ai sensi del d. lgs. 112/2017, il socio escluso ha diritto di investire l'assemblea dei soci del provvedimento di esclusione.
- 10.4. L'esclusione deve risultare da decisione dell'assemblea presa a maggioranza assoluta, nel corso della quale si procederà in contraddittorio con il socio interessato che dovrà essere formalmente convocato. In caso di assenza ingiustificata del socio interessato, regolarmente convocato, l'assemblea potrà ugualmente procedere a deliberare in merito alla esclusione.

Il presente documento è
firmato digitalmente con
certificato elettronico

- 10.5. Non può concorrere alla formazione delle maggioranze il voto del socio oggetto della procedura di esclusione. Nel caso di due soli soci, l'esclusione dovrà essere pronunciata dal Tribunale su istanza di uno dei soci, ex art. 2287 c.c..
- 10.6. La deliberazione di esclusione deve contenere la specificazione dei motivi di esclusione addebitati al socio e deve essere notificata con lettera raccomandata a.r., a cura degli amministratori, al socio escluso. L'esclusione avrà effetto decorsi 30 (trenta) giorni dalla data della notificazione di cui sopra, salvo che, entro tale termine, il socio escluso non proponga opposizione dinanzi al Tribunale competente.
- 10.7. In deroga a quanto previsto dalla legge ordinaria, ed in considerazione della legislazione speciale in materia di società sportive dilettantistiche e della particolare natura della società, priva di alcun fine di lucro, i soci esclusi non hanno diritto di ottenere alcun rimborso, né in relazione alla quota né in relazione alle riserve del patrimonio sociale.

ASSEMBLEA

11. DECISIONI DEI SOCI

- 11.1. L'assemblea rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e al presente statuto, obbligano tutti i soci, ancorché dissenzienti e/o non intervenuti.
- 11.2. I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dall'atto costitutivo e dalla legge nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o uno o più soci sottopongono alla loro approvazione.
- 11.3. In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:
- a) l'approvazione del bilancio;
 - b) la nomina degli amministratori e la struttura organizzativa dell'amministrazione;
 - c) la nomina dell'organo di controllo ovvero del revisore;
 - d) le modificazioni dello statuto;
 - e) la decisione di compiere operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
 - f) l'emanazione di un regolamento che preveda adeguate forme di coinvolgimento dei lavoratori e degli utenti ai sensi dell'art. 11 del D. Lgs. 112/17;
 - g) lo scioglimento della Società e la nomina del o dei liquidatori; e
 - h) ogni altra determinazione che per legge o in dipendenza del presente statuto sia ad essa riservata.

12. CONVOCAZIONE

- 12.1. L'assemblea è convocata da ciascun amministratore.
- 12.2. La convocazione dell'assemblea è effettuata con lettera raccomandata inviata ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza, oppure mediante telex o posta elettronica

A handwritten signature in black ink is written over a circular official stamp. The stamp contains the text "ALLOISI FU C. C. S. R. L." around the perimeter and "IN MILANO" at the bottom. The signature is a stylized, cursive mark.

trasmessi almeno cinque giorni prima dell'adunanza, purché siano stati comunicati alla Società, con mezzi comprovanti il ricevimento e da questa acquisiti agli atti sociali, il numero telefax ricevente o l'indirizzo di posta elettronica.

- 12.3. L'assemblea dei soci può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia.
- 12.4. Pur in mancanza delle formalità di convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita in presenza delle condizioni richieste dalla legge.
- 12.5. L'avviso di convocazione può prevedere una seconda convocazione nell'ipotesi in cui la prima vada deserta. In tal caso valgono comunque le stesse norme previste per la prima convocazione.

13. INTERVENTO E VOTO

- 13.1. Hanno diritto ad intervenire all'assemblea i soci legittimati ai sensi di legge. Ciascun socio avente diritto ad intervenire può farsi rappresentare, anche da un non socio, purché con delega rilasciata per iscritto.

14. PRESIDENTE E VERBALIZZAZIONE

- 14.1. L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico o dal presidente del consiglio di amministrazione, ovvero, in caso di loro mancanza o rinuncia, da una persona designata dall'assemblea stessa.
- 14.2. Le riunioni assembleari sono constatate da verbale redatto dal segretario, designato dall'assemblea stessa, e sottoscritto da lui stesso oltre che dal presidente.
- 14.3. Nei casi di legge e quando l'organo amministrativo o il presidente dell'assemblea lo ritengano opportuno, il verbale viene redatto da un notaio. In tal caso, l'assistenza del segretario non è necessaria.
- 14.4. L'assemblea si potrà svolgere con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio o video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In particolare, sarà necessario che:
 - a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza e di constatare e proclamare i risultati della votazione;
 - b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
 - c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno; e
 - d) siano presenti nello stesso luogo il Presidente e il Segretario della riunione e/o il Notaio, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, anche in via non contestuale, salvo che si tratti di assemblea da svolgersi esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, in cui non è necessaria la presenza nello

stesso luogo del Presidente e del Segretario e/o Notaio, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale anche in via non contestuale, e fatte salve le inderogabili norme di legge pro-tempore vigenti.

15. CONSULTAZIONE SCRITTA E CONSENSO PER ISCRITTO

- 15.1. Le decisioni dei soci possono essere adottate, nei limiti previsti dalla legge, anche mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, a condizione che siano rispettati i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che: (a) dai documenti sottoscritti dai soci risulti con chiarezza l'argomento oggetto della decisione e il consenso alla stessa; (b) ad ogni socio sia concesso di partecipare alle decisioni e tutti gli amministratori e organo di controllo, se nominato, siano informati della decisione da assumere; (c) sia assicurata l'acquisizione dei documenti sottoscritti agli atti della Società e la trascrizione della decisione nei libri sociali, con l'indicazione della data in cui essa si è perfezionata e in cui è stata trascritta; (d) sia rispettato il diritto, in quanto spettante agli amministratori ed ai soci in virtù dell'art. 2479 c.c., di richiedere che la decisione sia adottata mediante deliberazione assembleare.

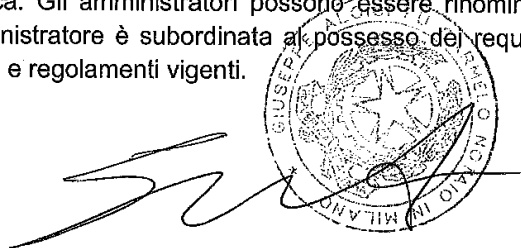
16. ASSEMBLEA

- 16.1. L'assemblea è competente a deliberare ai sensi di legge su tutte le materia ad essa riservate.
- 16.2. L'assemblea è competente per deliberare sulle modificazioni del presente statuto, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e negli altri casi di legge.
- 16.3. Le assemblee sono validamente costituite con le rispettive maggioranze stabilite dalle previsioni di legge e deliberano entrambe con il voto favorevole di almeno il 51% del capitale sociale.

AMMINISTRAZIONE – RAPPRESENTANZA

17. COMPOSIZIONE

- 17.1. La Società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da 3 (tre) membri.
- 17.2. Gli amministratori possono essere anche non soci.
- 17.3. Salva diversa determinazione dell'assemblea, Gli amministratori restano in carica (i) sino a revoca o dimissioni o (ii) per un massimo di 3 (tre) esercizi sociali e, in tal caso, scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Gli amministratori possono essere rinominati. L'assunzione della carica di amministratore è subordinata al possesso dei requisiti stabiliti dalle disposizioni legislative e regolamenti vigenti.

A handwritten signature in black ink is written over a circular official stamp. The stamp contains the text "GIUSEPPE PADEL ACADEMY CESENA SOCIETA' SPORTIVA DILETTANT..." around the perimeter and a star in the center.

- 17.4. Agli amministratori spetta, oltre al rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio, in emolumento annuo nella misura stabilita dall'assemblea o successivamente.

18. NOMINA

- 18.1. Alla nomina dei membri del consiglio di amministrazione della Società si procederà nel rispetto delle seguenti regole:
- a) al socio Spector Padel House S.r.l. è attribuito il diritto di nominare 2 (due) membri del consiglio di amministrazione, tra cui il presidente; e
 - b) al soci Gustavo Spector è attribuito il diritto di nominare 1 (uno) membro del consiglio di amministrazione,
- restando comunque inteso che il socio Gustavo Spector in ogni caso non potrà designare quale membro del consiglio di amministrazione, senza la previa autorizzazione scritta di Spector Padel House S.r.l., persone che svolgano attività in concorrenza con il gruppo a cui il socio Spector Padel House S.r.l. fa capo o una persona fisica che sia amministratore, dirigente o socio, direttamente o indirettamente, in una società che svolga attività in concorrenza con il gruppo a cui il socio Spector Padel House S.r.l. fa capo o una persona fisica priva dei requisiti di professionalità e onorabilità per lo svolgimento di tale ufficio.
- 18.2. Qualora, per qualsiasi motivo, uno o più amministratori venga a mancare o a cessare dall'incarico, l'amministratore in sostituzione sarà nominato su designazione di chi aveva designato tale amministratore cessato ai sensi del paragrafo 18.1; gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea o decisione dei soci. Viceversa, se per qualsiasi causa viene meno la metà dei consiglieri (in caso di numero pari) o la maggioranza degli stessi (in caso di numero dispari), si applica il secondo comma dell'art. 2386 c.c.
- 18.3. I componenti dell'Organo Amministrativo possono essere scelti anche tra non soci, ai sensi dell'art. 7 c. 1 del D. Lgs. 112/17. Non possono assumere la presidenza dell'impresa sociale soggetti che siano rappresentanti degli enti di cui all'articolo 4, comma 3 del D. Lgs. 112/17.
- 18.4. Non possono essere nominati amministratori coloro i quali ricoprano qualsiasi altra carica in altre società e/o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciuta dal Coni, ovvero, nell'ambito della medesima disciplina sportiva facente capo a un ente di promozione sportiva.

19. REQUISITI DI ONORABILITÀ DELLE CARICHE SOCIALI

- 19.1. I soggetti che assumono le cariche sociali devono essere in possesso, oltre a quanto prescritto dal codice civile, dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza confacenti alla qualifica di impresa sociale e allo scopo non lucrativo della Società,
- 19.2. Il venir meno dei citati requisiti nel corso della carica sociale costituisce causa di decadenza dalla carica stessa.

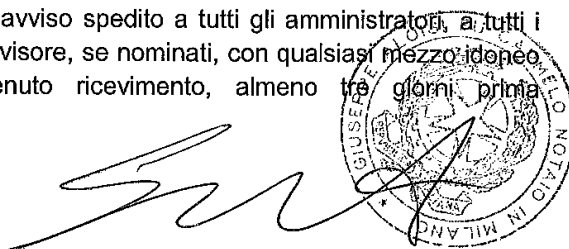
- 19.3. Sono considerati requisiti di onorabilità:
- a) non aver riportato condanne definitive, ivi comprese le sanzioni definitive di cui alla legge 24 novembre 1981 n. 689, per delitti contro il patrimonio, contro la Pubblica Amministrazione, contro la pubblica fede, contro l'economia pubblica o per delitti non colposi per i quali la legge prevede la pena della reclusione non inferiore, nel massimo, a cinque anni;
 - b) non essere stati sottoposti alle misure di prevenzione disposte ai sensi della legge 27 dicembre 1956 n. 1423 o della legge 31 maggio 1965 n. 575 e successive modificazioni e integrazioni;
 - c) non aver subito provvedimenti disciplinari che abbiano comportato la sospensione dagli albi professionali di eventuale appartenenza.
- 19.4. I soggetti destinati a rivestire le cariche sociali debbono inoltre essere scelti tra soggetti che si siano impegnati o contraddistinti in campo sociale o culturale.
- 19.5. Non possono rivestire cariche sociali gli amministratori o i soci di enti che hanno per oggetto sociale attività incompatibili o comunque contrastanti con lo scopo e le attività della Società.

Non possono essere nominati amministratori coloro i quali ricoprano qualsiasi carica sociale in altre società e/o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciuta dal CONI, ovvero nell'ambito della medesima disciplina sportiva facente capo ad un ente di promozione sportiva facendo salve altre ed eventuali ipotesi di incompatibilità e/o decadenza eventualmente previste dalle disposizioni relative alle società sportive dilettantistiche, con particolare riguardo a quelle fiscali.

- 19.6. Non possono inoltre essere nominati Amministratori della società o, se nominati, decadono automaticamente dalla carica coloro che sono stati oggetto di provvedimenti disciplinari di radiazione da parte delle Federazioni Sportive, Discipline Associate o Enti di Promozione Sportiva cui la società delibererà di affiliarsi. In caso di provvedimenti di sospensione temporanea da parte delle Autorità Sportive, l'Amministratore colpito dal provvedimento cesserà dalla carica per il tempo corrispondente alla sospensione comminata dall'Autorità Sportiva.

20. CONVOCAZIONE

- 20.1. Fermi restando i poteri di convocazione riservati ai sindaci per legge, il consiglio di amministrazione è convocato anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia, dal presidente.
- 20.2. Il presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché tutti gli amministratori siano adeguatamente informati sulle materie da trattare.
- 20.3. La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli amministratori, a tutti i componenti l'organo di controllo e revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima



dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima. Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

- 20.4. Anche in difetto di formale convocazione, il consiglio si reputa regolarmente costituito se vi siano presente tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi in carica.

21. RIUNIONI

- 21.1. Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal presidente, ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, da un amministratore delegato, ove nominato, ovvero, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, dalla persona designata dagli amministratori intervenuti.
- 21.2. Il consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purché in Italia.
- 21.3. Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessario l'intervento della maggioranza degli amministratori in carica e il voto favorevole della maggioranza degli amministratori presenti.
- 21.4. Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audio-conferenza e/o video-conferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:
- a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, salvo che si tratti di riunione da svolgersi esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, in cui non è necessaria la presenza nello stesso luogo del presidente e del segretario, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale anche in via non contestuale, fatte salve le inderogabili norme di legge pro-tempore vigenti;
 - b) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
 - c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; e
 - d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.
- 21.5. Delle deliberazioni della seduta si redigerà un verbale firmato dal presidente e dal segretario se nominato che dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.
- 21.6. Le decisioni del consiglio di amministrazione, nei limiti previsti dalla legge, possono anche essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto, a condizione che: (a) sia assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione; (b) dai documenti sottoscritti dagli amministratori risultino con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa; (c) siano trascritte senza indugio le decisioni nel libro delle decisioni degli amministratori e sia conservata

agli atti della Società la relativa documentazione; (d) sia concesso ad almeno due amministratori di richiedere l'assunzione di una deliberazione in adunanza collegiale.

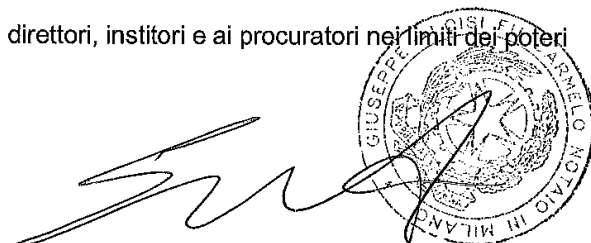
- 21.7. Delle deliberazioni della seduta si redigerà un verbale firmato dal presidente e dal segretario, se nominato, che dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.
- 21.8. Le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono constatate dal processo verbale firmato dal presidente e dal segretario della riunione.

22. POTERI

- 22.1. Al consiglio di amministrazione spettano tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, con espressa facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti opportuni per il raggiungimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli che la legge e lo statuto riservano in modo tassativo all'assemblea.
- 22.2. Il consiglio di amministrazione può delegare in tutto o in parte proprie funzioni ad uno o più amministratori delegati e/o ad un comitato esecutivo ai sensi dell'art. 2381 c.c., fatti salvi i limiti di legge.
- 22.3. Il consiglio di amministrazione ha, inoltre, facoltà di nominare uno o più direttori generali, determinandone i relativi poteri.
- 22.4. L'organo amministrativo deve, inoltre, redigere il bilancio sociale ai sensi dell'art. 9 comma 2 del D. Lgs. 112/2017. Il bilancio sociale deve essere depositato presso il registro delle imprese e pubblicato nel proprio sito internet della società. Il consiglio di amministrazione potrà delegare le proprie attribuzioni al Presidente o ad uno o a più amministratori delegati, determinando i limiti della delega.
- 22.5. La firma e la rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio spettano al presidente del consiglio di amministrazione o agli amministratori delegati, o ai procuratori come sopra nominati.
- 22.6. Ai sensi dell'art. 11 del D. Lgs. 112/2017 verrà predisposto a cura dell'organo amministrativo ed approvato dall'assemblea un apposito regolamento aziendale per disciplinare adeguate forme di coinvolgimento dei lavoratori e degli utenti e di altri soggetti direttamente interessati alle attività della società.

23. RAPPRESENTANZA SOCIALE

- 23.1. La rappresentanza della Società, di fronte a terzi ed in giudizio, spetta al presidente nonché agli amministratori delegati nei limiti dei poteri loro conferiti.
- 23.2. La rappresentanza spetta anche ai direttori, institori e ai procuratori nei limiti dei poteri loro conferiti all'atto di nomina.



- 23.3. Per tutto quanto non stabilito dal presente statuto in tema di consiglio di amministrazione, si applicano le norme dettate in tema di società a responsabilità limitata.

CONTROLLO

24. ORGANO DI CONTROLLO

- 24.1. Ai sensi dell'articolo 10 D. Lgs. 112/2017, e con le modalità ivi previste, la Società è sottoposta al controllo di un organo unipersonale o pluripersonale (in tale ultimo caso sarà composto da tre sindaci effettivi e due supplenti), a scelta dell'assemblea che lo nomina, al quale, in mancanza di diversa deliberazione, sarà affidata anche la revisione legale dei conti della Società.
- 24.2. I suoi membri durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. Il presidente del collegio sindacale è nominato dai soci in occasione della nomina del collegio stesso.
- 24.3. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile. Esercita, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità sociali da parte dell'impresa. Di detto monitoraggio deve essere data risultanza in sede di redazione del bilancio sociale.
- 24.4. Nel caso in cui la revisione legale dei conti sia esercitata dal collegio sindacale tutti i membri devono essere iscritti nell'apposito registro dei revisori contabili

25. LAVORATORI E VOLONTARI

- 25.1. I soggetti che prestano la propria opera nell'impresa sociale in forma non volontaria hanno diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. In ogni caso, la differenza retributiva tra lavoratori dipendenti dell'impresa sociale non può essere superiore al rapporto uno ad otto, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda.
- 25.2. È ammessa la prestazione di attività di volontariato, ma il numero dei volontari impiegati nell'attività d'impresa, dei quali l'impresa sociale deve tenere un apposito registro, non può essere superiore a quello dei lavoratori. I volontari che prestano attività di volontariato nell'impresa medesima sono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

26. COINVOLGIMENTO DEI LAVORATORI, DEGLI UTENTI E DI ALTRI SOGGETTI INTERESSATI ALLE ATTIVITÀ

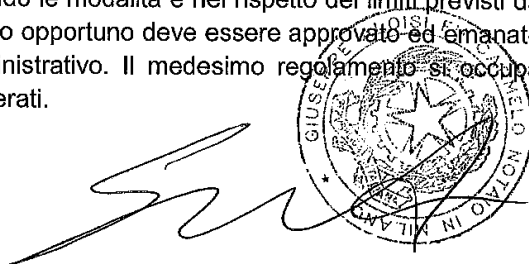
- 26.1. Il consiglio di amministrazione informa annualmente i lavoratori e i destinatari delle attività della Società delle delibere degli organi sociali che incidano direttamente sulle

condizioni di lavoro e sulla qualità dei beni e dei servizi prodotti o scambiati mediante la redazione di un apposito rendiconto informativo aziendale redatto ogni anno entro il mese di giugno e messo a disposizione di chiunque abbia interesse presso la sede sociale. I lavoratori e i destinatari delle attività potranno inoltre presentare richieste: scritte di chiarimenti ovvero proposte in relazione agli argomenti di cui al periodo precedente indirizzandole all'organo amministrativo il quale dovrà, nel caso sia ritenuto opportuno, indire apposite riunioni al fine di informare i lavoratori e i destinatari delle attività e/o acquisire il loro parere non vincolante sulle materie di cui al periodo precedente.

- 26.2. Eventuali proposte provenienti dai lavoratori e/o dai destinatari delle attività emerse dalle riunioni di cui al paragrafo precedente dovranno essere inserite nell'ordine del giorno della prima riunione utile del consiglio di amministrazione ed essere dallo stesso valutate.
- 26.3. Ai sensi dell'art. 11 del D. Lgs. 112/17, I soggetti che collaborano alla realizzazione delle attività di interesse generale nonché i soggetti ad esse interessati possono presentare, anche per le vie brevi, singolarmente o in via unitaria, mozioni all'Organo di amministrazione per migliorare la qualità dei servizi offerti dalla Società. Tali mozioni dovranno essere discusse alla prima riunione e comunque entro il termine di 30 giorni; a tali riunioni potranno essere convocati, con funzioni consultive, i firmatari della mozione.

27. TESSERATI, ATLETI DILETTANTI ED ORGANI SPORTIVI

- 27.1. Sono tesserati i soci, gli atleti dilettanti, nonché tutti coloro che, previo pagamento del contributo annuale, sono ammessi a frequentare le strutture e gli impianti sportivi della Società, al fine di partecipare e praticare le attività sportive dilettantistiche e ricreative di cui al presente Statuto.
- 27.2. I tesserati devono essere in possesso di idoneo tesseramento presso una delle federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate e/o enti di promozione sportiva cui la Società delibererà di affiliarsi.
- 27.3. Tutti i tesserati non soci godono dei medesimi diritti e sono soggetti ai medesimi doveri determinati dalle norme e dai regolamenti delle autorità sportive.
- 27.4. Per ottenere l'ammissione, l'aspirante affiliato dovrà presentare apposita domanda rivolta all'organo amministrativo della Società che può essere sostituito da modulistica della federazione e/o dell'ente affiliante. Per i soggetti minorenni, la domanda dovrà essere presentata da uno dei genitori o da chi ne detiene la responsabilità genitoriale. L'iter di ammissione dei tesserati non soci è dettagliatamente specificato nel regolamento emanato dall'Organo amministrativo.
- 27.5. Se il minorenne ha compiuto i 14 anni di età, è necessario che la stessa richiesta sia anche sottoscritta dal tesserato minorenne che presta personalmente il proprio assenso ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. 36/2021 e succ. modif. e integr..
- 27.6. I tesserati hanno diritto a partecipare alla vita della Società, nonché di utilizzare le strutture sportive della stessa, secondo le modalità e nel rispetto dei limiti previsti da apposito regolamento, che se ritenuto opportuno deve essere approvato ed emanato con deliberazione dell'organo amministrativo. Il medesimo regolamento si occupa altresì di specificare i doveri dei tesserati.

A handwritten signature in black ink is written over a circular official stamp. The stamp features a five-pointed star in the center and the text "GIUSEPPE PADEL" around the top inner edge and "ASSOCIATO" around the bottom inner edge. The outer ring of the stamp contains the text "GS PADEL ACADEMY CESENA".

- 27.7. L'accettazione della domanda di ammissione avviene a cura dell'organo amministrativo oppure i suoi singoli componenti, in quanto delegati disgiuntamente all'ammissione dei tesserati. All'atto dell'accettazione della richiesta da parte della Società, che potrà essere comunicata anche verbalmente all'interessato, anche contestualmente alla presentazione della domanda di ammissione, il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di tesserato.
- 27.8. Spetta all'organo amministrativo curare la tenuta del libro dei tesserati, che potrà essere sostituito dall'elenco dei tesserati rilasciato dagli organismi sportivi cui la Società è affiliata.

BILANCIO – UTILI – SCIoglimento – CLAUSOLA COMPROMISSORIA

28. ESERCIZI SOCIALI E BILANCIO

- 28.1. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio, l'organo amministrativo procede alla redazione del bilancio a norma di legge.
- 28.2. Il bilancio è presentato ai soci entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, ovvero entro 180 giorni da tale data, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 2364, comma 2, c.c.

29. UTILI E DIVIDENDI

- 29.1. Gli utili netti, prelevata una somma non inferiore al 5% (cinque per cento) per la riserva legale, fino al limite di legge, saranno destinati allo svolgimento dell'attività statutaria o a incremento del patrimonio sociale.
- 29.2. E fatto in ogni caso divieto di distribuzione, anche nelle forme indirette di cui al D. Lgs. 112/2017, di utili e avanzi di gestione, comunque denominati, nonché di fondi e di riserve in favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori.
- 29.3. La Società è inoltre tenuta alla redazione del bilancio sociale conformemente a quanto disposto dall'articolo 9 del D. Lgs. 112/2017.
- 29.4. Gli eventuali utili di bilancio non potranno in ogni caso essere distribuiti tra i soci dovranno essere reinvestiti per il perseguimento dell'oggetto sociale e, per una quota inferiore al 50% (cinquanta per cento), dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti, potranno essere destinati ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci, nei limiti delle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, calcolate dell'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio sociale in cui gli utili e gli avanzi di gestione sono stati prodotti, oppure alla distribuzione, anche mediante aumento gratuito di capitale sociale o l'emissione di strumenti finanziari, di dividendi ai soci, in misura comunque non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato.

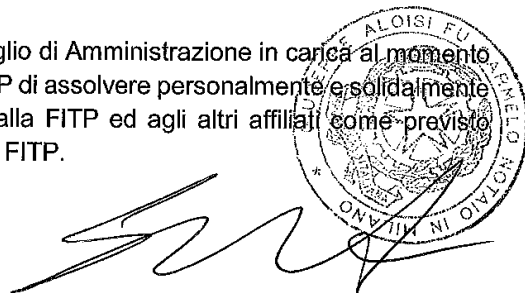
- 29.5. È ammesso il rimborso al socio del capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato o aumentato nei limiti di cui al comma 3, lettera a) del D. Lgs. 112/17.
- 29.6. La società potrà comunque avvalersi di quanto indicato dall'articolo 8, comma 3, D.Lgs. 36/2021, se questo non contrasta con particolari disposizioni di legge.

30. SCIoglimento

- 30.1. In caso di scioglimento della Società, l'assemblea dei soci ai sensi dell'art. 2487 c.c. determina il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità dei liquidatori, delibera la nomina degli stessi con l'indicazione di coloro cui spetta la rappresentanza della Società.
- 30.2. In caso di scioglimento o perdita volontaria della qualifica di impresa sociale il patrimonio residuo potrà essere devoluto conformemente alle disposizioni dell'articolo 12 del D. Lgs. 112/2017 o, alternativamente, ai fini sportivi conformemente alle disposizioni dell'articolo 7 del d. lgs. 36/2021.
- 30.3. La società si scioglie per le cause previste dalla Legge.
- 30.4. Addivenendosi in qualunque tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società, l'assemblea dei soci determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori, precisandone i poteri e la retribuzione.

31. DISPOSIZIONI GENERALI

- 31.1. La Società ha l'obbligo di conformarsi alle norme ed alle direttive del CONI, nonché agli statuti ed ai regolamenti delle federazioni sportive nazionali, delle discipline associate o degli enti di promozione sportiva cui la società intende affiliarsi.
- 31.2. La Società ha l'obbligo di far osservare ai propri soci lo statuto ed i regolamenti della FITP, le deliberazioni e le decisioni dei suoi organi, nonché la normativa del CONI di cui all'art. 2.1 j) del Regolamento Organico FITP.
- 31.3. La Società ha l'obbligo di osservare e di far osservare ai propri soci il vincolo di giustizia e la clausola compromissoria previsti dallo Statuto e dai Regolamenti FITP, di cui all'art. 2.1 j) del Regolamento Organico FITP.
- 31.4. La Società ha l'obbligo di adempiere agli obblighi di carattere economico, secondo le norme e le deliberazioni federali, nei confronti della FITP e degli altri affiliati e del pagamento di quanto ancora dovuto alla FITP ed agli altri affiliati anche in ogni caso di cessazione di appartenenza alla FITP come previsto dall'art 2.1 l) del Regolamento Organico FITP.
- 31.5. Vigè l'obbligo per i componenti del Consiglio di Amministrazione in carica al momento della cessazione di appartenenza alla FITP di assolvere personalmente e solidalmente al pagamento di quanto ancora dovuto alla FITP ed agli altri affiliati come previsto dall'art. 2.1 n) del Regolamento Organico FITP.



31.6. Tali norme costituiscono parte integrante del presente statuto.

32. CLAUSOLA COMPROMISSORIA

32.1. Tutte le controversie che dovessero sorgere tra i soci ovvero tra i soci e la Società che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, saranno devolute ad un arbitro unico nominato dal Presidente del Tribunale delle Imprese del capoluogo della Regione in cui ha sede la società. L'arbitrato sarà rituale e verrà deciso secondo diritto.

33. DISPOSIZIONI FINALI

33.1. Per tutto quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle norme dettate dal codice civile e dalle leggi, anche speciali, ivi comprese la legge 27 luglio 2004 n. 186 e i Decreti Legislativi 112/2017 e 117/2017 ed in quelle contenute nella Legge 148, 3° comma, TUIR.

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'articolo 22 comma 2 del del D.Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005, che si trasmette per la registrazione ad uso del Registro delle Imprese.

Bollo assolto all'origine ai sensi del decreto 22/02/2007 mediante M.U.I.
Milano, 30 luglio 2024

FIRMATO: GIUSEPPE ALOISI NOTAIO